

Protocollo d'intesa per singola mediazione ex art. 7 co.2 lett.c) DM.180/2010 e succ. mod.

Tra

S.P.F. Mediazione Srl Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 254 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 43, C.F. e P.Iva n. 03116870787 in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata S.P.F. Mediazione);

E

A.D.R. Intesa srl, Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a Roma, via Fregene n. 9, CF e PI 11444071002, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata ADR INTESA);

Premesso

- Che S.P.F. Mediazione e ADR Intesa sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniqualevolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 7, n.2, lett.c, del DM 180/2010, ancora vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione;

Tanto premesso

S.P.F. Mediazione e ADR Intesa stabiliscono che per la singola procedura di mediazione n. **5313/2024** protocollata presso ADR Intesa, S.P.F. Mediazione metterà a disposizione la propria sede di Pizzo, Contrada Sant'Antonio, regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia.

Per l'utilizzo della sola sede ADR Intesa riconoscerà S.P.F. Mediazione il 30% delle spese di mediazione percepite dalle parti. Nel caso in cui S.P.F. Mediazione, per la gestione del procedimento di cui sopra, dovesse mettere a disposizione anche il mediatore, alla stessa verrà riconosciuto un compenso complessivo pari al 70% delle spese di mediazione.

Tutti i compensi saranno versati entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte di ADR Intesa.

S.P.F. MEDIAZIONE

ADR INTESA SRL